

Regione Siciliana
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

Palermo, li 10 MAR. 1990

Risposta a _____

del _____

Gruppo 7°/SS. N. di prot. 564

OGGETTO: Legge 9.1.1989 n.13.- Disposizioni per favorire il superamento
e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.-

Allegati N. 5

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
della Sicilia

e, p.c.

Alla Presidenza della Regione
Siciliana - Segreteria Generale
PALERMO

All'Assessorato Regionale
Lavori Pubblici
PALERMO

Come noto, la legge 9.1.1989, n.13 fissa la data del 31 marzo quale termine entro il quale i Comuni devono comunicare a questo Assessorato il fabbisogno individuato unitamente all'elenco delle domande ammesse ed a copie delle stesse in ordine ai contributi previsti per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Al fine di una migliore ~~realizzazione~~ delle relative procedure, sulla scorta dell'esperienza maturata nella prima fase di attuazione della legge indicata in oggetto, si ritiene utile richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla normativa che regola la materia.

In particolare si rinvia alla circolare di questo Assessorato n.2617 del 20.7.89, nonché al supplemento ordinario alla G.U. n.145 del 23.6.89 contenente il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.236 del 14.6.89 relativo alle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata; il testo aggiornato della legge n.13 del 9.1.89 e la circolare n.1669/U.L. del 22.6.89 esplicativa della legge 13/89.

Si dettano altresì le seguenti istruzioni al fine di garantire una più efficiente gestione della materia ed unitario indirizzo nell'istruttoria delle richieste:

I - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I.1. - Forma delle domande

Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla legge, da presentare in carta da bollo, e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono essere redatte secondo gli schemi predisposti dal Ministero dei Lavori Pubblici e allegati

alla circolare n.1669 del 22 giugno 1989 pubblicata nel supplemento alla Gazz.Uff. n.145 del 23.6.89. Per maggiore comodità si allegano alla presente copie dei suddetti modelli (Allegati n.1 e n.2).

I.2.- REQUISITI DEL RICHIEDENTE

Sulla base delle specificazioni contenute nei suddetti moduli e delle restanti disposizioni in materia, le domande possono essere presentate solamente da portatori di handicap (ovvero da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l'abitazione nella quale abbiano la propria effettiva, stabile e abituale dimora e per opere che eliminino ostacoli alla mobilità; ovvero per centri o istituti residenziali per l'assistenza a tale categoria di soggetti. Ogni richiesta che sia priva di tali requisiti, oggettivi o soggettivi, non può essere considerata ammissibile.

I.3.- TERMINE DI PRESENTAZIONE

Ai sensi dell'art.11, comma I della legge in oggetto, il termine della presentazione delle domande è fissato al 1° marzo di ciascun anno. Le domande che dovessero essere presentate oltre detto termine potranno essere considerate valide e tenute in evidenza per la formulazione della graduatoria dell'anno successivo.

I.4.- DOMANDE FUNZIONALMENTE CONNESSE

Si ricorda che la connessione funzionale degli interventi attuati dal soggetto richiedente il contributo è data dalla loro appartenenza al punto A) (difficoltà di accesso all'immobile o alla singola unità immobiliare) o al punto B) (difficoltà di fruibilità e visitabilità dell'alloggio) del modulo di domanda di cui al punto I.1. Pertanto, qualora il richiedente intenda realizzare più opere, deve presentare una sola domanda se i singoli interventi rientrano nel solo punto A) o nel solo punto B) dello schema di domanda, mentre può presentarne più di una, qualora gli interventi rientrino in parte nel punto A) ed in parte nel punto B).

In questo caso le domande presentate dallo stesso interessato dovranno intendersi come "domande non funzionalmente connesse", e l'erogazione delle somme potrà essere effettuata solo in relazione alla realizzazione delle opere previste in ciascuna delle domande stesse.

II.1.- ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE

Al fine di determinare l'ammissibilità delle richieste pervenute, il Comune deve immediatamente accertare che il richiedente possenga i necessari requisiti richiesti per la concessione del contributo, verificando altresì l'inesistenza dell'opera, il mancato inizio dei lavori e la congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.

Per ciascuna richiesta dovrà, quindi, essere determinata l'entità del contributo concedibile ai sensi del disposto del comma 2° dell'art.9 della legge in oggetto. Entro il 31 marzo dovrà essere predisposto l'elenco delle domande, ordinate secondo i criteri di cui all'art.10, da pubblicare mediante affissione all'albo comunale.

Per uniformità di procedura si trasmette schema da utilizzare per l'elenco-guaduatoria delle domande ammissibili (allegato n.3).

Per il corrente anno, tenuto conto che non sono state definite le procedure per la concessione dei contributi relativi al 1989, e considerato che la maggior parte dei Comuni non ha ottemperato alla predisposizione delle relative graduatorie per detto

anno, si rende necessario predisporre l'elenco delle domande ammissibili, inserendo nella prima parte dell'elenco le richieste relative ad invalidi totali ordinate cronologicamente, con priorità per quelle pervenute entro il 31.7.89 e continuando con l'inserimento delle domande pervenute entro il 1° marzo 1990.

Analogamente si dovrà procedere per la compilazione della seconda parte dell'elenco, comprendendovi le domande relative ai casi di invalidità parziale.

Sempre alla data del 31 marzo il Sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, deve stabilire il fabbisogno del Comune, determinando l'importo complessivo dei contributi, secondo i criteri indicati al 2° comma dell'art.9. Appare utile ribadire che il fabbisogno per il 1990 dovrà essere comprensivo anche di quello stabilito per il 1989.

III - TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLA REGIONE

III.1 - DOCUMENTAZIONE DA INVIARE

I documenti da inviare a questo Assessorato sono i seguenti:

- a) comunicazione, a firma del Sindaco, attestante il fabbisogno comunale determinato secondo i criteri indicati al 2° comma dell'art.9 e contenente in allegato i documenti di cui ai punti successivi;
- b) elenco delle domande ritenute ammissibili, ordinate secondo i criteri di cui all'art.10 della legge, formulato sulla base del modulo predisposto (allegato n.3)
- c) copie delle domande e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio presentate dagli interessati e ritenute ammissibili dal Sindaco. Nessun altro documento riferito alle singole pratiche è richiesto.
- d) copia dei moduli A/2 e B/2 che si allegano alla presente (Allegati n.4 e 5)

III.2 - TERMINE PER L'INVIO

Ai sensi del disposto dell'art.11, comma 4 della legge 13/89, il termine per l'invio alla Regione da parte dei Sindaci della suddetta documentazione scade in data 31 marzo 1990 (trenta giorni dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati).

Qualora tale trasmissione di documenti venga effettuata in data successiva, la documentazione verrà considerata valida (salvo rettifiche) per l'anno seguente.

III.3 - COMUNICAZIONE NEGATIVA

Qualora alla scadenza del 1° marzo nessuna domanda sia pervenuta al Comune, il Sindaco comunicherà alla Regione tale situazione entro il 31 marzo.-

L'ASSESSORE

(ON.LE Angelo La Russa)

IL DIRETTORE REGIONALE

Prati

Angelo La Russa

Prati

NOTE

(1) Si deve indicare l'effettiva e stabile dimora del richiedente, che può anche non coincidere con la sua residenza anagrafica.

(2) Barrare se si abita l'immobile a titolo diverso dalla proprietà o locazione (ad es. convivenza, ospitalità, comodato, ecc.)

(3) Il contributo

- per costi fino a 5 milioni è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;

- per costi da 5 a 25 milioni è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es: per una spesa di 15 milioni, il contributo è pari a 5 milioni più il 25% di 10 milioni, cioè è di 7 milioni e mezzo);

- per costi da 25 a 100 milioni è aumentato di un ulteriore 5% (es. per una spesa di 80 milioni il contributo è pari a 5 milioni più il 25% di 20 milioni, più il 5% di 55 milioni cioè è di 5 + 5 + 2,75 ovvero ammonta a 12 milioni e 750 mila lire)

(4) Si precisa che per opere funzionalmente connesse si intendono quelle volte alla rimozione di barriere architettoniche che ostacolano la stessa funzione (ad es. funzione di accesso all'immobile; funzione di visitabilità dell'alloggio), come di seguito esemplificato. Pertanto, qualora si intenda realizzare più opere, se queste sono funzionalmente connesse, il richiedente deve formulare un'unica domanda essendo unico il contributo che, a sua volta verrà computato in base alla spesa complessiva.

Parimenti, qualora di un'opera o di più opere funzionalmente connesse possano fruire più portatori di handicap, deve essere presentata una sola domanda da uno dei portatori di handicap, in quanto uno solo è il contributo concesso.

Se invece le opere riguardano l'abbattimento di barriere che ostacolano le funzioni tra loro diverse (A. funzione di accesso es. installazione ascensore; B. funzione di visitabilità es. adeguamento servizi igienici) l'istante deve presentare una domanda per ognuna di esse e può ottenere quindi più di un contributo.

Si precisa inoltre che i contributi ai sensi della legge n.13/89 sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l'importo complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta.

(5) Specificare l'opera da realizzare.

(6) Il soggetto avente diritto al contributo può non coincidere con il portatore di handicap qualora questi non provveda alla realizzazione delle opere a proprie spese.